

Corrispettivi telematici anche con soluzioni software

Per la memorizzazione e l'invio dei dati non saranno più necessari i registratori telematici o la procedura web delle Entrate

/ Corinna COSENTINO

Il decreto "Adempimenti" (DLgs. [1/2024](#)), in vigore dal 13 gennaio, prevede una misura di semplificazione per l'invio dei [corrispettivi telematici](#).

In breve, l'[art. 24](#) del decreto stabilisce che la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell'Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche **soluzioni software**, purché idonee a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. In questo modo, l'adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la **procedura web** messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e "semplificato", rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione "dell'**importo complessivo** dei corrispettivi giornalieri anonimi" e non ai "dati dei corrispettivi giornalieri", una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell'approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l'invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, dovrà essere consultato anche il **Garante** per la protezione dei dati personali, come previsto dall'[art. 36](#) comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l'adozione di nuove tecnologie presenti un "rischio elevato" per il trattamento dei dati.

Sempre in un'ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di **pagamento elettronico** nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento. Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositi-

vo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. "SmartPOS"), così che l'esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. [1/2024](#) dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di **riforma fiscale** per la revisione generale degli adempimenti tributari ([art. 16](#) della L. 111/2023), la quale prevede, fra l'altro, che il legislatore introduca misure volte a "incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammmodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese".

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l'[art. 2](#) comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l'integrazione tra registratori telematici e **sistemi evoluti di incasso** per l'invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL "Anticipi" per il settore sanitario. Infatti, l'[art. 4-quinquies](#) comma 3 del DL 145/2023 ha **eliminato** (ancor prima della sua entrata in vigore) l'**obbligo** previsto a carico degli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS (si veda "[Nuovo rinvio del divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario](#)" del 28 dicembre 2023).

L'obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall'[art. 2](#) comma 6-*quater*, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una **facoltà** ([art. 2](#) comma 6-*quater*, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale [www.sistemats.it](#) ([art. 6](#) del DM 19 ottobre 2020).